



Tribunale di Brindisi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa discussa all'udienza del 10.5.2017, promossa da:

_____ rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso, dall'avv.S.Manca

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso con mandato a margine della memoria di costituzione, dal dott.D.Livon

Resistente

Oggetto: inserimento graduatoria nazionale accademia belle arti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato l'8.2.2016 il ricorrente premesso di essere docente a tempo determinato presso l'Accademia delle Belle Arti, affermava di aver prestato servizio per molti anni presso un'accademia legalmente riconosciuta. Lamentava che non era stato accolta la propria domanda per l'inserimento nelle graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo determinato per il settore ABA V09 "tecniche del marmo e delle pietre dure" I fascia, ABA V07 "scultura" I fascia, ABA V08 "tecniche per la scultura" I fascia; ciò in quanto non gli era stato considerato utile il servizio prestato in Accademie legalmente riconosciute ritenendo valido solo quello svolto in Accademie statali. Concludeva, pertanto, perché fosse riconosciuto il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nelle Accademie di tutta Italia.

Si costituiva il Miur il quale contestava in fatto e diritto la tesi attorea e concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.

1309/2017
604/2016
3027/2017

Il ricorrente sostiene che le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute sono equiparate a quelle statali come si deduce dalla corretta interpretazione della l.n. 508/99, e dell'art. 2 del D.M. n. 526/14. Sostiene infatti il Mariano che le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute sono equiparate alle Accademie Statali e costituiscono con queste il sistema di alta formazione

Il ricorrente ha partecipato alla selezione per la costituzione di graduatorie utili per il conferimento di incarichi a tempo determinato nelle Accademie d'Italia di cui al d.m. n.526/14. Sostiene l'amministrazione che gli artt. 1 e 2 della l.n.508/99 fanno riferimento solo alle Accademie di Belle Arti Statali in quanto in relazione agli istituti non statali menzionano esclusivamente gli istituti musicali pareggiati.

L'art. 2 di tale decreto richiama per le Istituzioni in esame, gli artt. 1, 2 della l.n. 508/99 ove sono comprese le Accademie di Belle Arti, le quali rilasciano, al pari delle altre Accademie, diplomi accademici di primo e secondo livello, dunque con pieno riconoscimento legale, senza alcuna distinzione di legge quindi tra le stesse e le Accademie Statali, con quel che ne consegue pertanto anche per i piani formativi e le procedure di assunzione (cfr. TAR Lazio, III bis, n. 833/14, Cons. Stato, VI, n. 389/13 e n. 1673/11).

L'art. 2 del D.M. n. 526 del 2014 va dunque inteso nel senso che risultano utili anche gli anni di insegnamento accademico svolti presso le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute (cfr. Tar Lazio n.11527/15; Trib. La Spezia n.368/16).

Deve, inoltre, evidenziarsi che il regolamento emanato per la disciplina degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (d.p.r. n.212/15) prevede, all'art.11, che l'autorizzazione a rilasciare titoli sia estesa anche alle istituzioni non statali già esistenti al momento dell'entrata in vigore della l.n.508/99 e già abilitate al rilascio dei titoli medesimi, a condizione che l'ordinamento didattico delle stesse sia conforme "*alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali*" (comma 1).

Analoghe disposizioni riguardano il reclutamento del personale che deve adeguarsi ai principi sanciti dall'art.2 comma 6 l.n.508, i quali prescrivono l'osservanza del dlgs. n.29/93 (oggi dlgs.n.165/01), la contrattualizzazione del personale docente e non, l'inserimento del personale docente in graduatorie da cui attingere per il conferimento degli incarichi.

Deve pertanto ritenersi che l'art. 2 del d.m. n.506/14 quando richiama le istituzioni di cui ai commi 1 e 2 della l.n.508/99, intende ricomprendervi anche le accademie legalmente riconosciute.

Del resto, come argutamente sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, appare senza giustificazione che al docente dell'accademia legalmente riconosciuta non sia consentito accedere alle graduatorie nazionali da cui l'accademia stessa dove egli ha prestato servizio attingerà per il conferimento di contratti a tempo determinato.

E' pertanto illegittima l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria per aver prestato servizio in un'accademia legalmente riconosciuta (cfr. come emerge dalla documentazione nel fascicolo del ric.); ne deriva che va ordinato l'inserimento del ricorrente nelle graduatorie uniche nazionali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nelle accademie di tutta Italia di cui al d.m. n.526/14 per i settori ABA V09 "tecniche del marmo e delle pietre dure" I fascia, ABA V07 "scultura" I fascia, ABA V08 "tecniche per la scultura" I fascia dalla data di pubblicazione.

Le spese si compensano in considerazione della novità della questione e degli orientamenti di segno difforme (cfr. giurisprudenza allegata dalla amministrazione resistente).

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro,

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato l'8.2.2016 da [redacted], nei confronti del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, , così provvede:

1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di [redacted] a essere inserito nelle graduatorie uniche nazionali per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nelle accademie di tutta Italia di cui al d.m. n.526/14 per i settori ABA V09 "tecniche del marmo e delle pietre dure" I fascia, ABA V07 "scultura" I fascia, ABA V08 "tecniche per la scultura" I fascia dalla data di pubblicazione.
2. Spese compensate

Brindisi, 10.5.2017



IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Francesco De Giorgi)